




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e  
sostegno delle attività agricole contadine

AA.C. 1269, 1825 e 1968

*Schede di lettura*

n. 231

11 novembre 2019



# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Valorizzazione dei terreni agricoli  
abbandonati e sostegno delle attività  
agricole contadine

AA.C. 1269, 1825 e 1968

*Schede di lettura*

n. 231

11 novembre 2019

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Agricoltura*

☎ 066760-3610 – ✉ [st\\_agricoltura@camera.it](mailto:st_agricoltura@camera.it)

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File: AG0045.docx*

# **I N D I C E**

## **SCHEDE DI LETTURA**

- Sintesi delle proposte di legge sull'agricoltura contadina (A.A.C. 1269 Cenni, 1825 Cunial e 1968 Fornaro) 3

## **TESTO A FRONTE 19**



## **Schede di lettura**



## **Sintesi delle proposte di legge sull'agricoltura contadina (AA.C. 1269 Cenni, 1825 Cunial e 1968 Fornaro)**

L'analisi delle proposte di legge in esame sarà svolta individuando i diversi ambiti di intervento, per lo più comuni, e sottolineando, le differenziazioni, qualora sussistano tra le diverse proposte di legge.

### ***Oggetto e finalità dell'intervento (art. 1)***

L'**oggetto** è individuato nella **tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina**.

Le **finalità** dell'intervento sono connesse al compito dello Stato di:

- valorizzare la terra quale bene comune dell'umanità (C.1968) quale fonte primaria di cibo (C. 1269;1825);
- contrastare lo spopolamento delle aree rurali (C. 1269;1825 e 1968);
- sostenere l'uso collettivo delle terre (C. 1269;1825 e 1968);
- promuovere il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni (C.1269);
- mantenere un numero adeguato di agricoltori sul territorio ai fini della manutenzione dei paesaggi (C.1269);
- promuovere la diversità dei sistemi agricoli, favorendo quelli che generano occupazione e valore aggiunto (C.1269);
- favorire l'accesso ai terreni agricoli in condizioni trasparenti ed eque (C.1269);
- prevedere la formazione nei mestieri agricoli (C.1269).

### ***Definizioni (Art. 2 C. 1825 e 1968 e Art 4 C. 1269)***

Le proposte di legge **C.1825 e 1968** definiscono l'agricoltore contadino colui che svolge attività agricola **su piccola scala**, per la sussistenza o per il mercato e che:

- a) **condurre direttamente il fondo**, utilizzando in modo maggioritario, il lavoro proprio o dei familiari (secondo la pdl 1825. l'apporto dei lavoratori stagionali è ammesso nel limite delle tabelle regionali delle unità lavoro uomo relative alle diverse produzioni);
- b) tutela e promuove **la biodiversità**, con l'utilizzo di pratiche agronomiche conservative;

- c) effettua la **vendita diretta** (in caso di prodotti trasformati questi devono essere ottenuti con materie prime provenienti dal fondo ad eccezione dei prodotti utilizzati per la conservazione, quali sale, pepe, spezie);
- d) pratica l'**allevamento** all'aperto o con conduzione al pascolo nei mesi consentiti.

Le pdl 1825 e 1269 precisano che l'agricoltore contadino non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni da esso coltivati.

La pdl 1968 chiarisce che per terreni incolti o abbandonati si intendono i terreni agricoli che non sono destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie.

L'art. 4 della **pdl 1269** definisce l'agricoltura contadina in modo parzialmente diverso, includendo le imprese agricole di tale tipologia nelle **microimprese** di cui alla raccomandazione 2003/362 della Commissione.

Sono considerati elementi distintivi delle stesse, al pari delle altre proposte, il fatto che le aziende sia **condotte direttamente** dai partecipanti, che utilizzino **tecniche agronomiche conservative**, che pratichino **la vendita diretta** (per la quale viene specificato che il 75% deve provenire dalla propria azienda e solo il 25% può essere di origine extra-aziendale, con utilizzo di conservanti tradizionali esclusi dal computo del 25%, quali sale, pepe, zucchero, olio, aceto) e, in **caso di allevamento**, che esso sia condotto con animali al pascolo.

Le regioni sono, quindi, chiamate a disciplinare la figura dell'agricoltore contadino secondo i seguenti principi:

- a) ubicazione dell'azienda nello stesso comune di residenza del titolare o in uno dei comuni nei quali ricadono i terreni aziendali;
- b) trasformazione dei prodotti agricoli nei locali di abitazione o dell'azienda o in laboratori artigianali consorziati;
- c) produzione in proprio con l'ausilio di tecniche artigianali;
- d) produzione e cessione di energia e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche;
- e) ospitalità dei turisti, considerata attività connessa se effettuata con un massimo di quattro camere e di otto posti letto (viene in tal caso esclusa l'applicazione della normativa in materia di agriturismo, di affittacamere e di *bed and breakfast*);
- f) somministrazione di alimenti e bevande di propria produzione presso l'azienda o nei mercati locali. Si considera, al riguardo, attività connessa per la quale non è necessaria l'autorizzazione, la somministrazione di un massimo di quindici coperti di alimenti provenienti, in percentuale minima del 75%, dall'azienda;
- g) in caso di cooperativa, il numero minimo di soci contadini deve essere pari a tre e il numero massimo a otto;

- h) il reddito complessivo totale, nel caso di soggetti che abbiano attività extra, non deve superare i 40.000 euro lordi annui;
- i) possibilità di effettuare acquisti collettivi di mezzi e di prodotti per l'attività agricola e di scambiare manodopera.

Le regioni possono introdurre specifici adeguamenti ai principi richiamati al fine di meglio rispondere alle tradizioni di ciascun luogo. A tal fine si potranno individuare colture e forme di allevamento tipiche dei territori, introdurre forme di semplificazione per la trasformazione dei prodotti, organizzare **corsi specifici** gratuiti per gli agricoltori contadini per fornire loro una preparazione nel campo della trasformazione e somministrazione degli alimenti. Disposizioni specifiche in merito alla predisposizione di specifici corsi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sono contenute, altresì, nelle lettere o), p) e q) del comma 1 dell'art. 5 della pdl 1825.

***Albo degli agricoltori contadini (C.1825) Registro delle aziende contadine (C.1968) e Elenco istituito dalle regioni ( C. 1269)***

Le due proposte – artt 3 C. 1825 e 1968 - salvo indicare, una, l'Albo degli agricoltori e, l'altra, il Registro delle aziende contadine disciplinano, comunque, in modo simile la materia. Demandano alle Regioni e alle Province autonome l'istituzione e la definizione delle modalità di registrazione e prevedono che il possesso dei requisiti richiesti può essere autocertificato; nel caso in cui eventuali controlli accertino la mancanza di uno o più dei requisiti, si procede alla revoca dell'iscrizione. Essa è condizione per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dai provvedimenti in esame. La pdl 1269 prevede, invece, al comma 5 dell'articolo 5 che le regioni istituiscono un apposito elenco che è pubblicato nei siti istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.

***Associazioni di promozione sociale tra proprietari di terreni e gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni.***

In merito, l'art. 2 della pdl 1269 e l'art. 8 della pdl 1825 hanno un contenuto simile.

Prevedono la possibilità di costituire **associazioni di promozione sociale** tra proprietari di terreni (non risulta chiaramente se interessi solo i terreni abbandonati o incolti) che gestiscano in modo unitario gli stessi terreni al fine di

- rilanciare il potenziale produttivo;
- conservare la biodiversità;
- preservare il territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici;

- garantire la sicurezza dei cittadini dal rischio di dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi.

Il **comune** stipula, a tal fine, con le associazioni una **convenzione**.

I proprietari di terreni che non intendano aderire sono comunque tenuti a gestire il terreno di loro proprietà secondo le regole stabilite nella convenzione (la disposizione non chiarisce se la regola si applica, comunque, al proprietario del terreno che l'adempie in modo autonomo o se lo stesso proprietario è obbligato ad adempiere insieme agli altri in forma collettiva).

Le due proposte si differenziano nelle qualificazioni e nei compiti attribuiti alle associazioni.

Entrambe prevedono che:

- siano patrocinate da uno o più enti locali;
- siano costituite dai proprietari di un determinato territorio, salva la possibilità per i cittadini che ne condividono gli obiettivi di aderirvi;
- possiedano una struttura democratica (C.1269) e garantiscano una rappresentanza paritaria di genere negli organi statutari;
- stipulino contratti di affitto o comodato d'uso gratuito con gli agricoltori contadini interessati a utilizzare i terreni dell'associazione.

In aggiunta la pdl 1269 prevede che le associazioni possano gestire attività economiche, purché marginali (le eventuali entrate economiche non possono comunque essere ripartite tra i soci); attivino servizi e realizzino produzioni per i soci, purché non finalizzate alla realizzazione di utili; possono essere costituite da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

La stessa pdl 1269 prevede, altresì, disposizioni in merito ai **Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali** (art. 3), riconosciuti dalle regioni nella forma di *associazioni di promozione sociale* al fine di gestire collettivamente terreni (non si specifica al riguardo la tipologia) e manufatti in disuso. A tal fine i gruppi di interesse presentano **progetti pluriennali** che abbiano le seguenti finalità:

- preservare i sistemi agricoli locali;
- tutelare le produzioni agricole contadine;
- preservare le risorse idriche e la biodiversità;
- prevenire i rischi naturali.

I progetti prevedono:

- l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito dei terreni e dei manufatti pubblici o privati;
- lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche;
- la gestione di un'area territoriale specifica;
- lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti locali;
- il presidio idrogeologico del territorio.

Il riconoscimento è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica.

La pdl 1825 prevede, invece la costituzione da parte degli agricoltori contadini di un **Presidio agricolo di prossimità** (art. 9), inteso come spazio per lo svolgimento di attività legate all'erogazione di servizi, nell'ambito degli immobili e delle proprietà di cui hanno disponibilità.

Di tenore diverso le disposizioni contenute nella pdl 1968 dove viene dedicato il Capo III a disposizioni in materia di **Lotta alla desertificazione dei territori attraverso l'agricoltura contadina**.

Il Capo contiene 4 articoli dedicati rispettivamente a:

- **il recupero dei terreni e dei beni agricoli abbandonati** (art. 8) attraverso l'intervento da parte delle regioni finalizzato a:
  - a) definire una programmazione e pianificazione socio-economica con la classificazione delle zone rurali, e in particolare di quelle ubicate nelle *aree interne o marginali*, come **territori di sperimentazione**;
  - b) dare completa attuazione alla legge n.440/1978;
  - c) provvedere al censimento e alla classificazione degli spazi e degli edifici o fabbricati rurali;
  - d) redigere piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica.
- **il Registro regionale dei terreni** (art. 9) istituito da parte delle regioni con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta di terreni e delle aziende agricole.

Sono inserite:

- le terre agricole e a vocazione agricola abbandonate;
- le terre agroforestali;
- le aziende agricole e i manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, disponibili per la locazione o la concessione in comodato d'uso, anche gratuito.

Più in particolare sono iscritti nel Registro:

- i terreni abbandonati ai sensi della **legge n. 440/1978** per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione;
- i terreni agricoli e a vocazione agricola **demaniali** di cui all'art. 66, co.7, del D.L. n.1/2012, di proprietà dello **Stato**, delle **regioni** o degli enti controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole ad essi connessi;
- i terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'art. 66, co.7, del D.L. n.1/2012 di proprietà delle **province** e dei **comuni**, insieme alle aziende agricole, ai fabbricati e ai terreni agroforestali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nei registri regionali dei terreni;
- I terreni agricoli o agro-forestali di **proprietà privata** per i quali è stata fatta domanda di inserimento da parte dei proprietari.

La **pdl 1825** prevede, a sua volta, che le regioni possano istituire **Banca regionale della terra**, configurata come sistema informativo consultabile sul sito *internet* della regione, contenente l'elenco dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 2 della L. n.440/1978. Le regioni provvedono con cadenza triennale al censimento dei terreni incolti o abbandonati; la struttura regionale competente è chiamata a segnalare l'eventuale presenza di fitopatie o infestazioni insistenti sui predetti terreni.

Disposizioni simili sono contenute nelle pdl 1825 e 1968 in merito ai **criteri** che le regioni sono chiamate a seguire per l'assegnazione dei terreni. Viene, al riguardo, previsto che

- a) deve essere presentato un **progetto** che preveda lo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a 5 anni;
  - b) in presenza di più richieste per il medesimo terreno, è accordata **preferenza** alle imprese iscritte nel registro o Albo delle aziende contadine;
  - c) nel caso di terreni privati, il canone è stabilito tenendo conto del beneficio che deriva alla comunità dallo svolgimento dell'attività agricola (e comunque, non può superare i 2/3 del canone medio praticato in loco). I **proventi** sono tenuti dal comune a disposizione dei proprietari del terreno fino a un periodo di tre anni, trascorso il quale sono destinati alla concessione di un'indennità per l'assegnatario che abbia apportato **migliorie** al terreno. Alla scadenza dei nove anni, il proprietario può richiedere la consegna ed è tenuto a rimborsare al comune gli eventuali indennizzi per migliorie corrisposti all'assegnatario. L'assegnazione del terreno viene meno nel caso in cui il proprietario dei terreni e l'assegnatario stipulino un contratto di affitto della durata di almeno nove anni.
- i comuni, secondo la pdl 1968, possono incentivare la costituzione di **associazioni fondiarie** (art. 10) che assumono la forma di *associazioni di promozione sociale* e sono chiamate ad una **gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali** (effettuata nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio). Le associazioni sono costituite tra proprietari dei terreni pubblici e privati. I beni non sono usucapibili. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un **elenco** delle proprietà associate, che sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario o della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione. Quanto alle attività delle associazioni (art. 11), esse sono chiamate a:
- a) svolgere una gestione associata dei terreni;

- b) definire ed attuare un piano di gestione dei terreni conferiti;
- c) partecipare, in accordo con i comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario.

**Norme di semplificazione (Artt. 5 C. 1269, artt. 4, 5 e 6 C.1825 e 1968)riguardante:**

**a) l'attività di trasformazione, lavorazione e somministrazione di alimenti e la struttura dei locali**

L'art. 5 della **pdl 1269** prevede **disposizioni immediatamente operative** disponendo che l'attività di lavorazione e somministrazione può essere svolta solo per alcuni prodotti (confetture e conserve di origine vegetale, ad eccezione di quelle a base di tartufo, miele, erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano, cereali e legumi, comprese le farine, lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti, pane e affini, vino e olio d'oliva). Disposizione analoga si ritrova nel **comma 4 dell'art. 4 della pdl 1968** dove si specifica che è consentita la trasformazione delle materie prime di prevalente produzione delle aziende contadine per la trasformazione dei prodotti sostanzialmente identici a quelli elencati nella pdl 1269.

La **pdl 1825** (art. 4) prevede invece l'individuazione di alcuni **criteri** ai quali dovranno adeguarsi le **regioni** e **disposizioni transitorie** di immediata applicazione nel caso di mancato intervento.

Tra i criteri che le regioni dovranno seguire sono indicati:

- a) individuazione dei **limiti qualitativi e quantitativi di produzione** entro i quali poter applicare le deroghe consentite dai reg. 852 e 853 del 2004 (nella pdl 1968 tali limiti dovranno essere indicati nelle linee guida di cui si veda *infra*);
- b) individuazione delle **materie prime di esclusiva produzione** propria oggetto di trasformazione;
- c) definizione dei **requisiti igienici minimi dei locali** (al pari di quanto previsto dal co. 4 dell'art. 5 della pdl 1269);
- d) definizione di procedure semplificate per la realizzazione di **strutture rimovibili**;
- e) definizione di procedure semplificate per lo svolgimento di **lavori di manutenzione**.

In caso in cui la regione o la provincia autonoma non legiferi in materia è prevista l'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. l'agricoltore contadino deve ottemperare alle disposizioni in materia di **igiene degli alimenti**, rispettando i requisiti previsti dal reg. n.852/2004;

2. i **locali** devono essere conformi ai requisiti igienici previsti dalla normativa. Possono essere utilizzati per la lavorazione i locali situati nell'abitazione o nelle strutture produttive (le pdl 1269 e 1968 prevedono, al riguardo, che i requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione e somministrazione dei prodotti nonché destinati all'attività di ospitalità, siano quelli previsti per gli *immobili adibiti ad uso di civile abitazione*). Nel caso di locale adibito alla lavorazione di più prodotti può essere utilizzato lo stesso locale purché le lavorazioni avvengano in tempi diversi. Specifiche disposizioni sono stabilite per i locali adibiti alla maturazione e alla stagionatura, al deposito e alla vendita diretta (disposizioni analoghe sono contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 della pdl 1968).

La pdl 1968 rinvia invece alle indicazioni contenute nelle **linee guida** emanate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle misure di semplificazione in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina.

**b) etichettatura dei prodotti**

La **pdl 1825** prevede che i prodotti devono essere venduti nel rispetto delle disposizioni concernenti l'etichettatura e devono riportare la dicitura "prodotto da agricoltura contadina" nonché in ottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti.

Al contrario, la pdl 1968 prevede che le aziende contadine iscritte al registro sono esonerate dagli obblighi in materia di etichettatura purché risultino esplicitamente indicati: il produttore, la sede di produzione, il numero di iscrizione al registro, gli ingredienti del prodotto confezionato, l'eventuale quantità di prodotto di provenienza non aziendale, la data di confezionamento e di scadenza e la dicitura "prodotto da azienda iscritta al registro delle aziende contadine".

**c) esonero pagamento del diritto all'iscrizione delle camere di commercio**

La pdl 1269 prevede l'esonero dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio e l'iscrizione, conseguentemente senza oneri, alla sezione speciale del registro delle imprese

**d) esonero dalla presentazione del DURC per i lavori in economia**

La pdl 1269 prevede che le aziende contadine che svolgono direttamente i lavori in economia sono esonerate dall'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), qualora i lavori siano finalizzati alla ricostruzione dei fabbricati esistenti o a interventi di manutenzione.

**e) lavoro prestato gratuitamente**

L'art. 6 della *pdl 1825* prevede che gli agricoltori contadini che nello svolgimento dell'attività stagionale si avvalgono della **collaborazione resa a titolo amicale e gratuito** da soggetti che non rientrano nelle categorie dell'art. 230-bis del c.c. sono tenuti alla sola **comunicazione** dei nomi dei soggetti. Disposizione analoga è contenuta nel comma 2 dell'**articolo 6 della pdl 1968** che al comma 1 prevede, inoltre, che il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere a favore delle aziende contadine è equiparato al **volontariato**.

**f) agevolazioni fiscali per le agricolture contadine**

Sia la **pdl 1269** (art. 6, c.1) che la **pdl 1825** (art. 10) prevedono per coloro che rientrano nella definizione di agricoltore contadino l'esonero dal pagamento dell'IVA. La prima proposta fissa come limite un ricavo annuo *pro capite* non superiore a 40.000 euro mentre la *pdl 1825* fissa tale soglia in 15.000 euro pro capite annui.

La *pdl 1269* prevede, poi:

- l'estensione delle agevolazioni per la **piccola proprietà contadina**, alle aziende contadine e ai gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni (co. 2 art. 6). L'agevolazione è ritenuta applicabile anche per l'acquisto di terreni edificabili, qualora gli stessi siano destinati a svolgere le attività tipiche dell'agricoltura contadina (co. 3);
- l'applicazione del credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera previsto dall'art. 3, co. 3, del DL n.91/2014;
- l'estensione ai gruppi di interesse e alle aziende contadine del credito di imposta per l'affitto dei terreni agricoli (co.5, art. 6).

**g) istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino**

La *pdl 1269* prevede che l'11 novembre sia riconosciuta come giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino (art. 7).

**h) Istituzione della Rete italiana della memoria della civiltà contadina**

Sempre la *pdl 1269* istituisce la Rete italiana della memoria della civiltà contadina, composta da centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze del mondo contadino.

**i) Organismi regionali di monitoraggio e verifica**

La pdl 1968 prevede al Capo IV costituito dall'articolo 12 che vengano istituite Commissioni tecno-scientifiche regionali per monitorare l'attuazione e l'impatto delle disposizioni contenute nella legge.

L'articolo 44 della Costituzione demanda alla legge la definizione di obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e la fissazione di limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie.

La legge, altresì, ha il compito di promuovere ed imporre la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, nonché di aiutare la piccola e la media proprietà<sup>1</sup>. La finalità di tale riserva di legge è quella di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali.

I principi costituzionali sopra richiamati costituiscono, nella sostanza, il presupposto normativo della [legge 4 agosto 1978, n. 440](#) che ha introdotto norme per **l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate**.

In particolare, tale legge ha demandato **alle regioni**, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, **la competenza ad emanare**, secondo principi e i criteri dalla stessa legge n. 440 stabiliti, **norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate**, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

**La legge definisce incolte o abbandonate** le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie e provvede altresì a definire le terre insufficientemente coltivate<sup>2</sup>.

A tal fine, la legge ha demandato alle regioni:

- il compito di **determinare le singole zone** del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione;
- di provvedere, per ognuna delle zone così determinate, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a **definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale**, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali;
- di **assegnare per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli** in forma singola o associata.

La medesima legge **esclude dal suo ambito applicativo**:

<sup>1</sup> La legge dispone, altresì, provvedimenti a favore delle zone montane. Vedi anche l'articolo 42 della Cost. che dispone che proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

<sup>2</sup> le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbia raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona. La legge demanda a **commissioni provinciali** la definizione degli elementi per la comparazione sopra indicata.

- a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;
- b) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;
- c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;
- d) le cave;
- e) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adotta Per quanto attiene al più complessivo **processo di privatizzazioni** e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, si ricorda che il programma di razionalizzazione, valorizzazione e alienazione dei beni pubblici include - ai sensi dell'articolo 66 del D.L. n. 1/2012 – anche la **dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola**.

Un decreto del Mipaaf – D.M. 20 maggio 2014 – adottato concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - consente la messa in vendita o in locazione di terreni agricoli pubblici (secondo notizie MIPAAF si tratta di circa 5.550 ettari), con diritto di prelazione per la giovane imprenditoria agricola, che secondo la disciplina europea sono i giovani *under 40*.

In particolare, il D.M. individua i terreni coinvolti che appartengono nello specifico al Demanio (per 2480 ettari), al Corpo forestale dello Stato (2148), all'ex CRA (ora, a seguito della fusione con INEA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Ai terreni alienati o locati non potrà essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri immobiliari.

Il decreto in commento si inserisce peraltro nel quadro delle misure di sostegno ai giovani in agricoltura, contenute nel **D.L. n. 91/2014** come la detrazione del 19% per affitto di terreni da parte degli *under 35* e la riforma delle **agevolazioni a favore dei giovani agricoltori** di cui al **Capo III, titolo I, D.Lgs. n. 185/2000**.

Tali agevolazioni consistono nella concessione di mutui agevolati a tasso zero. Vengono dunque eliminati con la riforma i contributi a fondo perduto. I nuovi requisiti soggettivi previsti prevedono che debba trattarsi di imprese subentranti costituite da non più di sei mesi, e di imprese che esercitano l'attività agricola in via esclusiva. Dall'altro lato, però, si innalza da 39 a 40 anni il limite di età degli imprenditori giovanili.

Sono finanziabili le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La **tassazione delle imprese agricole** riceve da parte del legislatore fiscale un trattamento di favore e **ciò costituisce** nella sostanza uno dei principali strumenti di sostegno del settore a livello nazionale.

In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al [D.P.R. n.917/1986](#) recano la specifica disciplina del **reddito agrario**, la quale si applica:

- oltre che alle **attività agrarie** (quali coltivazione del terreno e silvicoltura; allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture anche provvisorie fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste);

- **anche alle attività agrarie connesse**, di cui al [terzo comma dell'articolo 2135 c.c.](#), ma limitatamente a quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, da ultimo, con D.M. 13 febbraio 2015

Sono dunque escluse le altre attività connesse indicate dal terzo comma dell'art. 2135 cc., cioè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione e ospitalità.

Il **regime del reddito agrario** prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di **tariffe d'estimo**.

Inoltre l'articolo 56-*bis* del TUIR stabilisce, al comma 3, che, **per le attività agrarie connesse** dirette alla fornitura di servizi, di cui al già citato [terzo comma dell'articolo 2135 c.c.](#), il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il perimetro delle **attività connesse** all'esercizio dell'impresa agricola definibili **produttive di reddito agrario** (mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo) è stato in un primo tempo ampliato dal legislatore, con la legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 423), che lo ha esteso alle attività produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli. Recentemente (con il [D.L. n. 66/2014](#) e il [D.L. 192/2014](#)) tale perimetro è stato nuovamente **ristretto**, nel senso per le suddette tipologie di attività il reddito imponibile è determinato, a decorrere dal 2016, applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. Questo "minor favore" del legislatore è stato attutito dalla previsione di una disciplina transitoria intermedia per gli anni 2014 e 2015.

Si segnala poi che la recente legge in materia di agricoltura sociale, [legge n. 141 del 2015](#), definisce attività connesse a quella agricola ai sensi dell'articolo 2135 cc. le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, finalizzate a:

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, (quali accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica).

Ai fini **IRAP**, i produttori agricoli e le società agricole titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 annui assoggettati all'imposta sono inoltre destinatari (salva opzione contraria) della specifica disciplina di **determinazione del valore della produzione netta** stabilita dall'[articolo 9 del D.Lgs. n.446/1997](#), ai sensi del quale la base imponibile dell'imposta è determinata dalla **differenza tra l'ammontare degli corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione**, in deroga alla regola generale (di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs. n.446), secondo cui essa è determinata (in sintesi) dalla differenza tra il valore e i costi della produzione.

Nell'attuale legislatura, nel quadro degli interventi mirati alla riduzione del carico fiscale sui fattori della produzione, il legislatore è intervenuto (con il [D.L. n. 91/2014](#) e con la legge di stabilità 2015) per disporre l'integrare deducibilità a fini IRAP del costo del lavoro sostenuto dai produttori agricoli per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato con almeno 150 giornate lavorative e con contratto di durata almeno triennale. Ma, tali interventi, sono stati successivamente abrogati con il D.L. n. 4/2015, a parziale copertura delle misure ivi contenute. Il [D.L. n. 4/2015](#), si ricorda in questa sede rinviando più diffusamente all'apposito [tema sulla tassazione immobiliare in agricoltura](#), ha introdotto una disciplina complessivamente meno restrittiva in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli montani e parzialmente montani di quella introdotta, in prima battuta, dal [D.L. n. 66/2014](#) e dal suo D.M. attuativo del 28 novembre 2014.

Per quanto riguarda la disciplina dell'**IVA in agricoltura**, l'[articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972](#) reca un regime speciale per i produttori agricoli, cioè per i soggetti che esercitano le attività indicate nel già citato articolo 2135 cc., salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario.

In sintesi, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n.633 effettuate dai produttori agricoli, la **detrazione**, dall'imposta dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, è **calcolata in maniera forfettaria**, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto

con il Ministro per le politiche agricole (cfr. D.M 12 maggio 1992, D.M. 30 dicembre 1997 e D.M. 23 dicembre 2005).

In tale contesto, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 34, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

**Testo a fronte**



<b>Cenni A.C.1269</b>	<b>Cunial A.C. 1825</b>	<b>Fornaro A.C. 1968</b>
Art. 1. <i>(Finalità generali)</i>	Art. 1. <i>(Oggetto e finalità)</i>	Art. 1. <i>(Oggetto e finalità)</i>
1. La presente legge ha la finalità di tutelare la terra quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti e di contrastare il consumo di terra e lo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, tramite il recupero di coltivazioni antiche e tradizionali e delle loro trasformazioni a rischio di scomparsa, sostenendo le agricolture contadine, come definite dall'articolo 4.	1. La presente legge reca norme per il riconoscimento e la valorizzazione dell'agricoltore contadino, definito dall'articolo 2.	1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, come definita dall'articolo 2.
2. All'applicazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede, altresì, in conformità alle Direttive volontarie per la gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste, adottate dal Comitato per la scienza alimentare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012.	2. La presente legge, in coerenza con la Dichiarazione sui diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2018, e in conformità a quanto disposto dall' <a href="#">articolo 44 della Costituzione</a> , dalla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla <a href="#">legge 14 febbraio 1994, n. 124</a> , dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla <a href="#">legge 6 aprile 2004, n. 101</a> , e dalle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, persegue le seguenti finalità:	2. La Repubblica, in coerenza con la Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2018, e in conformità a quanto disposto dall' <a href="#">articolo 44 della Costituzione</a> , dalla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla <a href="#">legge 14 febbraio 1994, n. 124</a> , dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla <a href="#">legge 6 aprile 2004, n. 101</a> , e dalle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, custodisce la terra quale bene comune dell'umanità, educa i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità del prodotto.
3. Lo Stato custodisce la terra quale bene comune dell'umanità, educa i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di		

<b>Cenni A.C.1269</b>	<b>Cunial A.C. 1825</b>	<b>Fornaro A.C. 1968</b>
<p>produzione agricola attento alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità delle produzioni agricole, allo scopo di garantire l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, attraverso la qualità dei beni salvaguardati e la capacità della terra di produrre per le generazioni presenti e future</p>		
<p>4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3, lo Stato si impegna, altresì:</p>		
<p>a) a sostenere l'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversità, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;</p>	<p>c) valorizzare il legame tra comunità locale, economia e territorio anche sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità e alla manutenzione idrogeologica</p>	<p>4. La Repubblica garantisce il diritto alla terra ai fini dell'insediamento di nuove aziende contadine; sostiene l'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversità, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari; valorizza il legame tra aziende contadine, economia e territorio.</p>
	<p>a) promuovere e salvaguardare la terra quale fonte primaria di cibo, preservando i valori e i sistemi della tradizione agricola locale e il modello agroecologico come fondamento della produzione e della trasformazione dei beni primari;</p>	
<p>b) a sostenere il rinnovamento in agricoltura promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, all'interno delle famiglie o al di fuori di esse;</p>		
<p>c) a mantenere in tutti i territori un numero adeguato di agricoltori contadini ai fini della manutenzione dei paesaggi, della biodiversità e della gestione del territorio;</p>		
<p>d) a promuovere la diversità dei sistemi di produzione agricoli, favorendo in particolare quelli che generano occupazione e valore aggiunto sul piano di un'elevata protezione sociale, dell'ambiente e della salute;</p>		
<p>e) a facilitare l'accesso ai terreni agricoli a condizioni trasparenti ed eque;</p>		

<b>Cenni A.C.1269</b>	<b>Cunial A.C. 1825</b>	<b>Fornaro A.C. 1968</b>
f) a prevedere la formazione nei mestieri agricoli, della pastorizia e della trasformazione degli alimenti prodotti;		
g) a sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole e pastorali-zootecniche.	b) contrastare e prevenire lo spopolamento delle aree rurali, in particolare di quelle interne e montane, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo la sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane;	3. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati.
Art. 2. <i>(Associazioni di promozione sociale tra proprietari di terreni)</i>	Art. 8. <i>(Associazioni di promozione sociale)</i>	Art. 10. <i>(Associazioni fondiarie)</i>
1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali uniche sufficientemente ampie da poter essere utilizzate da uno o più agricoltori contadini attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al <a href="#">decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</a> , tra i proprietari dei terreni medesimi. Le finalità di tale accorpamento sono:	1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, di recuperare e di utilizzare i terreni incolti o abbandonati, i comuni e le loro unioni possono incentivare la costituzione, tra i proprietari di tali terreni, di associazioni di promozione sociale, individuate ai sensi del capo II del titolo V del codice del Terzo settore, di cui al <a href="#">decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</a> , che prevedono l'accorpamento dei terreni con caratteristiche omogenee e il loro utilizzo da parte di uno o più agricoltori contadini.	1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, di recuperare e di utilizzare i terreni incolti o abbandonati, i comuni e le loro unioni possono incentivare la costituzione, tra i proprietari di tali terreni, di associazioni fondiarie, sotto forma di associazioni di promozione sociale ai sensi del capo II del titolo V del codice del Terzo settore, di cui al <a href="#">decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</a> , volte alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
	2. Le associazioni di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità:	
a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;	a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo, con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;	
b) la conservazione della biodiversità;	b) la conservazione della biodiversità;	
c) la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;	c) la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;	
d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico	d) la sicurezza delle persone, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.	
2. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», operano sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune. I proprietari che non aderiscono alle associazioni sono comunque obbligati a gestire il terreno di loro proprietà, in modo autonomo, secondo le stesse regole stabilite nella convenzione di cui al periodo precedente. Nel caso di terreni abbandonati il comune può delegare le associazioni alla loro gestione garantendo che nessuno possa usucapirne la proprietà	3. Le associazioni di cui al comma 1 operano sulla base di una convenzione stipulata con il comune. I proprietari che non aderiscono alle associazioni sono comunque obbligati a gestire il terreno di loro proprietà, in modo autonomo, secondo le regole stabilite nella convenzione di cui al periodo precedente. Nel caso di terreni incolti o abbandonati, il comune può delegare le associazioni alla loro gestione garantendo che nessuno possa usucapirne la proprietà.	

<b>Cenni A.C.1269</b>	<b>Cunial A.C. 1825</b>	<b>Fornaro A.C. 1968</b>
3. Le associazioni, nel rispetto del codice del Terzo settore, di cui al <u>decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</u> :	4. Le associazioni di cui al comma 1:	
a) sono patrocinate da uno o più enti locali;	a) sono patrocinate da uno più enti locali;	
b) sono costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statuari;	b) sono costituite dai proprietari di un determinato terreno e aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statuari;	2. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni, pubblici o privati, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
c) possiedono una struttura democratica secondo regole stabilite dal consiglio comunale o dai consigli comunali nel caso di associazioni tra comuni, che garantisce una rappresentanza di genere paritaria negli organismi;	c) garantiscono una rappresentanza paritaria dei due sessi negli organi statuari e si dotano di regolamenti interni;	
e) gestiscono attività economiche purché marginali ed eventuali entrate economiche non possono in alcun caso essere ripartite tra i soci;		
f) stipulano contratti di affitto o comodato d'uso gratuito con agricoltori contadini interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;	d) stipulano contratti di affitto o di comodato d'uso gratuito con agricoltori contadini interessati a utilizzare i terreni dell'associazione.	
g) attivano servizi e realizzano produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili		
h) possono includere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private		
4. Le cariche sociali delle associazioni non possono essere oggetto di retribuzione, i soci possono essere rimborsati per le spese sostenute durante l'attività dell'associazione e svolgere attività lavorative retribuite dall'associazione purché a carattere occasionale.	5. Le cariche sociali delle associazioni di cui al comma 1 non possono essere oggetto di retribuzione; i soci hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività dell'associazione.	
5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni,		

<b>Cenni A.C.1269</b>	<b>Cunial A.C. 1825</b>	<b>Fornaro A.C. 1968</b>
la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi		
		3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
		4. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità e dell'efficienza della gestione stessa.
		5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.
		6. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
		7. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate, nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
		8. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
<p>Art. 3 (Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)</p>		
<p>1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al <u>decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</u>, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.</p>		
<p>2. I gruppi di interesse si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.</p>		
<p>3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:</p>		
<p>a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;</p>		
<p>b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 <i>final</i> della Commissione, del 6 maggio 2013;</p>		
<p>c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 4, comma 1, con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;</p>		
<p>d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le</p>		

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;		
e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;		
f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.		
4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.		
5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.		
6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui principi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari		
7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti <i>internet</i> istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.		
	Art. 9. <i>(Presidio agricolo di prossimità)</i>	
	1. Gli agricoltori contadini, nell'ambito degli immobili e delle proprietà di cui hanno disponibilità in forza di un titolo legittimo, possono riservare appositi spazi	

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
	per lo svolgimento di attività, compresa l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessità quotidiane delle persone, di aumentare il presidio antropico dello spazio rurale e di contrastare lo spopolamento delle aree rurali.	
	2. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono le modalità di attuazione del comma 1.	
		Art. 11. <i>(Attività delle associazioni fondiarie)</i>
		1. Le associazioni fondiarie legalmente costituite svolgono le seguenti attività: a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza; b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio; c) partecipazione, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della <a href="#">legge 4 agosto 1978, n. 440</a> ; d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.
Art. 4. <i>(Definizione di agricolture contadine)</i>	Art. 2. <i>(Definizioni)</i>	Art. 2. <i>(Definizioni)</i>
1. Ai fini di cui alla presente legge si considerano agricolture contadine le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, compresi gli	1. Ai fini della presente legge è definito agricoltore contadino colui che, in forma singola o in associazione con altri agricoltori contadini, esercita, su un fondo di sua proprietà, su un fondo affittato	1. Ai fini della presente legge, si intende per agricoltore contadino colui che esercita, in forma singola o associata, attività agricola su piccola scala, per la sussistenza o per il mercato, utilizzando, in

<b>Cenni A.C.1269</b>	<b>Cunial A.C. 1825</b>	<b>Fornaro A.C. 1968</b>
<p>imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 e i coltivatori diretti di cui all'<u>articolo 2083 del codice civile</u>, esercitate nella forma di azienda individuale, familiare o cooperativa e condotte direttamente dai partecipanti, su fondi in proprietà, concessi in locazione o in comodato d'uso gratuito, senza limiti di superficie, intese a costituire o ricostituire sistemi locali basati sulla cura del territorio e su pratiche conservative a basso o a nullo impatto ambientale, per la produzione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della pastorizia e dell'acquacoltura e ogni altra attività connessa, che rientri nell'insieme delle caratteristiche e delle pratiche di cui al comma 2.</p>	<p>o concesso in comodato d'uso, ovvero su un fondo oggetto di una convenzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, attività agricola su piccola scala.</p>	<p>modo maggioritario, il lavoro familiare o domestico.</p>
<p>2. Le attività che rientrano nel modello agricolo contadino di cui al comma 1 sono regolamentate dalle regioni secondo i seguenti principi:</p>	<p>2. Ai fini di cui al comma 1, è agricoltore contadino colui che, in forma singola o associata con altri agricoltori contadini:</p>	<p>2. Ai fini della presente legge, per agricoltura contadina si intende l'attività svolta dall'agricoltore contadino che:</p>
<p>a) ubicazione dell'azienda nello stesso comune di residenza del titolare o in uno dei comuni nei quali ricadono i terreni aziendali e operatività limitata alla regione di residenza o, al massimo, alle regioni limitrofe;</p>		
<p>b) conduzione diretta da parte del titolare, dei familiari o dei soci della cooperativa e prevalenza del lavoro dei medesimi sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale apporto di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;</p>	<p>a) conduce direttamente il fondo mediante un apporto di lavoro maggioritario rispetto ad altre eventuali forme di impiego o di collaborazione e si avvale prioritariamente dell'opera dei suoi familiari. È ammesso l'apporto di lavoratori stagionali e di dipendenti nel limite delle tabelle regionali delle unità lavoro uomo relative alle diverse produzioni;</p>	<p>a) conduce direttamente il fondo, detenuto a titolo di proprietà, di locazione, di concessione o di comodato d'uso, anche in collaborazione con le aziende contadine iscritte al Registro di cui all'articolo 3; b) nella conduzione del fondo si avvale dell'apporto dei familiari e dei soci lavorativi, che deve essere prevalente rispetto a quello di lavoratori stagionali e di dipendenti;</p>
<p>c) cura del territorio e produzione secondo tecniche di coltivazione o di allevamento non intensive, conservative, sostenibili, basate sulla promozione della biodiversità animale e vegetale che escludano l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, eccetto quelli ammessi</p>	<p>b) tutela e promuove la biodiversità attraverso l'utilizzo di pratiche agronomiche conservative e sostenibili in grado di minimizzare l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale diversità biologica del suolo, salvaguardandolo</p>	<p>c) tutela e promuove la biodiversità attraverso l'utilizzo di modelli agronomici conservativi e sostenibili in grado di minimizzare l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e</p>

<b>Cenni A.C.1269</b>	<b>Cunial A.C. 1825</b>	<b>Fornaro A.C. 1968</b>
in agricoltura biologica;	dall'erosione e dalla degradazione, attraverso la conservazione e il rispetto di tradizioni agricole locali e lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, biodinamico o agroecologico;	dalla degradazione, attraverso la conservazione delle tradizioni locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche e biodinamiche;
d) allevamento di animali al pascolo o, nel caso di piccoli terreni, almeno parzialmente al pascolo, divieto di allevare animali al chiuso;	d) se pratica allevamento, questo è da intendersi di animali allevati all'aperto ovvero condotti al pascolo nei mesi in cui esso è accessibile, con esclusione dei metodi di allevamento al chiuso e con forme intensive di stabulazione fissa.	e) in caso di pratica dell'allevamento, questo è da intendersi di animali situati all'aperto ovvero condotti al pascolo nei mesi accessibili, con esclusione di forme intensive di stabulazione fissa.
e) trasformazione dei prodotti agricoli di propria produzione esclusivamente nei locali di abitazione o nelle strutture dell'azienda o in alternativa in laboratori artigianali consorziati tra le aziende di cui alla presente legge;		
f) produzione in proprio con l'ausilio di tecniche artigianali ed esclusione di lavorazioni in serie automatizzate;		
g) produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;		
h) vendita diretta, anche con l'utilizzo di <i>internet</i> , al consumatore finale con un massimo di un intermediario, nei locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale su base al massimo interregionale, di prodotti provenienti dall'azienda stessa o provenienti per almeno il 75 per cento dall'azienda stessa nel caso di prodotti trasformati. Il restante 25 per cento può essere di origine extra aziendale, ma esclusivamente proveniente da aziende contadine di prossimità;	c) pratica la vendita diretta dei prodotti primari e trasformati direttamente, anche nei locali dell'abitazione familiare, presso mercati contadini, circuiti di filiera corta, dettaglianti locali e gruppi di acquisto solidale ovvero tramite piattaforme telematiche. In caso di vendita di prodotti trasformati, questi sono ottenuti con materie prime provenienti dal fondo ad eccezione dei prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi, quali sale, pepe, zucchero e spezie, ovvero di altri conservanti tipici delle tradizioni locali;	d) pratica la vendita diretta dei prodotti primari e trasformati direttamente, anche nei locali dell'abitazione familiare, presso mercati contadini, circuiti di filiera corta, dettaglianti locali e gruppi di acquisto solidale ovvero tramite piattaforme <i>on-line</i> . In caso di vendita di prodotti trasformati, questi sono ottenuti con materie prime provenienti dal fondo ad eccezione dei prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi, quali sale, pepe, zucchero e spezie ovvero di altri conservanti tipici delle tradizioni locali;
i) utilizzo di conservanti tradizionali esclusi dal computo del 25 per cento di prodotti extra aziendali di cui alla lettera h) del presente comma, quali sale, pepe,		

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
zucchero, olio, aceto e altri conservanti tipici locali individuati ai sensi del comma 5		
<p>l) possibilità di ospitare turisti negli edifici dell'azienda;</p> <p>3. L'ospitalità di cui al comma 2, lettera l), si considera attività connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie autorizzazioni se è effettuata con un massimo di quattro camere e di otto posti letto nei locali dell'azienda. Qualora l'attività di ospitalità sia effettuata nei limiti previsti dal periodo precedente non si applica la disciplina vigente in materia di esercizi di agriturismo, di affittacamere e di <i>bed and breakfast</i>.</p>		
	3. L'agricoltore-contadino non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni da esso coltivati.	
<p><b>(co. 2)</b></p> <p>m) possibilità di somministrare alimenti e bevande di propria produzione presso l'azienda o nei mercati locali;</p> <p>4. La somministrazione di cui al comma 2, lettera m), si considera attività connessa e non prevalente per la quale non sono necessarie autorizzazioni se è effettuata con un massimo di quindici coperti nei locali dell'azienda o all'aperto e con alimenti prodotti per almeno il 75 per cento dall'azienda stessa. Qualora l'attività di somministrazione sia effettuata nei limiti previsti dal periodo precedente non si applica la disciplina vigente in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.</p>		
<p><b>(co. 2)</b></p> <p>n) se cooperativa, un minimo di tre soci contadini e un massimo di otto soci contadini, ai sensi dell'<u>articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266</u>;</p>		
o) nel caso di soggetti che al reddito da attività agricole e		

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
connesse sommano un altro reddito di origine extra agricola, il reddito complessivo totale non deve comunque superare 40.000 euro annui lordi;		
p) obbligo di non possedere o svolgere altre attività agricole a titolo proprio né altrui e divieto di concedere l'uso dei propri terreni a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole;		
q) possibilità di effettuare acquisti collettivi di mezzi e di prodotti per l'attività agricola e di scambiare la manodopera.		
5. I requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alle attività di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.		
6. Le regioni, al fine di adeguare la disciplina di cui al comma 2 alle tradizioni locali, possono: a) individuare, ove necessario, prodotti caratteristici, colture e forme di allevamento tipiche dei propri territori, purché non intensive e rispettose del benessere animale; b) dettare regole semplificate per la trasformazione dei prodotti derivanti dall'agricoltura contadina, volte in particolare a garantire l'adeguata aerazione dei locali ove si produce, e norme igieniche di base per la trasformazione e la somministrazione dei prodotti; c) organizzare corsi specifici gratuiti per gli agricoltori contadini, volti anche ad assicurare la loro preparazione nel campo della trasformazione e della somministrazione degli alimenti e delle bevande.		
		3. Ai fini della presente legge, per terreni incolti o abbandonati si intendono i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ai sensi dell' <a href="#">articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440</a> , ad esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione d'uso.

<b>Cenni A.C.1269</b>	<b>Cunial A.C. 1825</b>	<b>Fornaro A.C. 1968</b>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Norme di semplificazione per le agricolture contadine)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Norme di produzione e requisiti urbanistici, edilizi e igienici dei locali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)</i></p>
<p>1. L'attività di trasformazione, di lavorazione e di somministrazione di cui all'articolo 4 è svolta per i seguenti prodotti:</p> <p>a) confetture e conserve di origine vegetale, ad eccezione di quelle a base di tartufo;</p> <p>b) miele;</p> <p>c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;</p> <p>d) cereali e legumi, comprese le farine;</p> <p>e) lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione locale;</p> <p>f) pane e affini;</p> <p>g) vino;</p> <p>h) olio d'oliva.</p>		<p>4. In attuazione di quanto disposto al comma 1, è consentita la trasformazione delle materie prime di prevalente produzione propria delle aziende iscritte al Registro per la preparazione e il confezionamento dei seguenti prodotti:</p> <p>a) confetture e conserve;</p> <p>b) miele;</p> <p>c) frutti in guscio;</p> <p>d) erbe officinali, erbe spontanee selvatiche, castagne, funghi e zafferano;</p> <p>e) legumi;</p> <p>f) latte;</p> <p>g) uova;</p> <p>h) lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione locale;</p> <p>i) frutta e ortaggi;</p> <p>l) vino e olio;</p> <p>m) pane e affini;</p> <p>n) carne, con limiti di numero di capi.</p>
		<p>5. Ai fini di cui al comma 4 è consentito l'utilizzo dei seguenti ingredienti volti alla conservazione del prodotto: sale, pepe, zucchero, spezie, olio, aceto e simili.</p>
<p>2. Le regioni provvedono a integrare l'elenco dei prodotti di cui al comma 1 sulla base delle usanze e delle tradizioni locali, individuando le lavorazioni tipiche della tradizione locale.</p>	<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano la trasformazione dei prodotti da parte dell'agricoltore contadino nel rispetto dei seguenti criteri:</p>	<p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo emana, con proprio decreto, nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea, linee guida finalizzate all'adozione, da parte degli enti locali, di disposizioni di semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina nell'ambito della filiera corta e della produzione locale.</p> <p>2. Le linee guida di cui al comma 1 individuano i limiti qualitativi e quantitativi di produzione, nonché i requisiti delle strutture e degli</p>

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
		<p>strumenti utilizzati, applicando i concetti di flessibilità e di responsabilità dell'agricoltore, entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Le aziende contadine iscritte al Registro che adeguano la produzione e la trasformazione dei prodotti agricoli alle norme di semplificazione adottate ai sensi del comma 1 possono vendere i medesimi prodotti confezionati, pronti per la vendita, in forma diretta, in tutto il territorio nazionale e, in caso di un unico passaggio di intermediazione, in misura prevalente nel territorio locale.</p>
	<p>a) individuazione dei limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;</p>	
	<p>b) individuazione delle materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione;</p>	
<p>4. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature adibiti alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo e dei locali adibiti alle attività di ospitalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l), sono individuati con regolamento della regione.</p>	<p>c) individuazione dei requisiti igienici minimi dei locali, compresi quelli facenti parte dell'abitazione dell'agricoltore contadino, e delle attrezzature adibiti alla trasformazione, alla lavorazione, alla somministrazione e alla degustazione dei prodotti;</p>	
	<p>d) definizione di procedure semplificate per la realizzazione di strutture rimovibili, senza cambio di destinazione d'uso, di ricoveri per animali, di fienili, di serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agricola;</p>	
	<p>e) definizione di procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e</p>	

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
	straordinaria di edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli.	
6. Ai fini dell'avvio delle attività di cui all'articolo 4 della presente legge si applica la disciplina di cui all' <u>articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241</u>		
7. In deroga al <u>decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</u> , le aziende di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dell'azienda contadina, sono esonerate dall'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del <u>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> , qualora tali lavori siano finalizzati alla ricostruzione dei fabbricati esistenti ovvero a interventi di manutenzione o di restauro conservativo, esclusa la realizzazione di nuovi manufatti. Per lavori in economia si intendono quelli in cui il committente privato ricorre a maestranze o a lavoratori autonomi senza la presenza di aziende edili.		
<b>(Art. 5, co. 5)</b>	Art. 3. <i>(Albo degli agricoltori contadini)</i>	Art. 3. <i>(Registro delle aziende contadine)</i>
Le aziende agricole di cui all'articolo 4, comma 1, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono registrate gratuitamente nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dal regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581</u> , e in un apposito elenco che le <b>regioni istituiscono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elenco è pubblicato nei</b>	1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire l'albo degli agricoltori contadini, di seguito denominato «albo», operanti nei rispettivi territori nonché a stabilire le modalità di registrazione e di eventuale aggiornamento dell'albo medesimo.	1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire il Registro delle aziende contadine aventi la sede principale nei rispettivi territori, di seguito denominato «Registro». Possono essere iscritte al Registro le aziende contadine, senza limiti minimi di superficie coltivata e indipendentemente dalla categoria professionale agricola del titolare, che esercitano l'attività di cui all'articolo 2, comma 1.

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
siti <i>internet</i> istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.		
	2. L'iscrizione all'albo è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte dell'interessato del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. L'iscrizione è condizione indispensabile per la fruizione, da parte degli agricoltori contadini, delle agevolazioni previste dalla presente legge.	2. L'iscrizione al Registro è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del titolare dell'azienda contadina del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2. L'iscrizione è condizione indispensabile per la fruizione, da parte delle aziende contadine, delle agevolazioni previste dalla presente legge.
	3. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti l'insussistenza ovvero la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 2, l'iscrizione all'albo è revocata d'ufficio e può essere nuovamente chiesta dall'interessato per una sola volta.	3. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non sussistenza ovvero la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 2, l'iscrizione al Registro è revocata d'ufficio e può essere nuovamente chiesta dall'interessato una sola volta.
	Art. 5. <i>(Disposizioni transitorie in materia di requisiti generali applicabili ai locali destinati alle attività e alle attrezzature di trasformazione, all'etichettatura, alla vendita diretta e alla formazione in materia di igiene alimentare)</i>	Art. 5. <i>(Requisiti urbanistici, edilizi e igienici dei locali)</i>
	1. Nel caso in cui una regione o una provincia autonoma non adempia a quanto previsto dall'articolo 4 nel termine ivi stabilito, in via transitoria e fino a quando non ottemperi si applicano le seguenti disposizioni:	
	a) al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'agricoltore contadino è tenuto al rispetto della normativa generale vigente in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge;	
	b) gli agricoltori contadini, che intendono produrre e commercializzare i prodotti agroalimentari, devono rispettare i requisiti previsti dal <a href="#">regolamento (CE) n. 852/2004</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e, in particolare, per la produzione primaria, i requisiti generali di igiene stabiliti dall'allegato I e, per le fasi	

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
	successive, i requisiti generali di igiene stabiliti dall'allegato II del medesimo regolamento;	
	c) i locali già in possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della legislazione vigente o registrati ai sensi del <a href="#">regolamento (CE) n. 852/2004</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono considerati conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge;	
	d) fermo restando il rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4, per le attività di lavorazione, di produzione e di vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali situati nell'abitazione, compresi i vani accessori e l'impiego della cucina domestica per le lavorazioni di prodotto, e i locali situati nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricole produttive dell'agricoltore contadino, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati;	
<p><b>(Art. 5, co. 3)</b></p> <p>3. I requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo e destinati alle attività di ospitalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera I), sono quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione del comune in cui ha sede l'impresa.</p>	<p>e) nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso ad essi deve essere possibile dall'esterno, anche attraverso altri locali;</p>	<p>1. I requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui all'articolo 4 sono quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione del comune in cui ha sede l'azienda contadina. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter venire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.</p>
	f) i locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono possedere i requisiti minimi e le attrezzature idonee di cui all'articolo 4. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature;	<p>2. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e alla tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti, purché le rispettive lavorazioni avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione</p>

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
		delle strutture e delle attrezzature.
	g) i locali adibiti alla maturazione, alla stagionatura e all'essiccazione devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e di manutenzione. Tali locali possono essere anche ricavati in cavità geologiche naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In tali locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari;	
	h) i locali adibiti al deposito devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e di manutenzione. Tali locali possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con l'allevamento;	3. I locali adibiti al deposito devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e di manutenzione. I locali adibiti al deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con l'allevamento.
	i) i locali adibiti alla vendita diretta devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. Tali locali possono essere anche accessori all'abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati;	4. I locali adibiti alla vendita diretta devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali adibiti alla vendita possono essere anche accessori all'abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
	l) la vendita può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione;	5. La vendita può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.
	m) i prodotti agroalimentari devono essere venduti assicurando il rispetto delle disposizioni concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e dal <a href="#">decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231</a> . Tali prodotti devono inoltre indicare nell'etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura «prodotto da agricoltura	<b>(Art. 4, co. 3)</b>  3. Le aziende contadine iscritte al Registro sono esonerate dagli obblighi vigenti sull'etichettatura dei prodotti aziendali, purché siano chiaramente ed esplicitamente indicati il produttore, la sede di produzione, il numero di iscrizione al Registro, gli ingredienti del prodotto confezionato, l'eventuale quantità di prodotto di provenienza non aziendale, nonché la data di confezionamento e di scadenza e che sia riportata la dicitura «prodotto da azienda iscritta al Registro delle aziende contadine».

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
	contadina» seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività;	
	n) gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti relativi alla rintracciabilità delle produzioni stabiliti dal <a href="#">regolamento (CE) n. 178/2002</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dei documenti commerciali e di qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa vigente, dalla fase di produzione fino alla fase di commercializzazione;	
	o) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Il personale addetto frequenta i corsi che si svolgono nella regione o nella provincia autonoma nel cui territorio è esercitata l'attività dell'azienda agricola contadina;	
	p) i corsi di formazione devono essere frequentati entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato o il personale che lo coadiuva abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati dall'autorità competente rispetto alla tipologia dei prodotti dell'agricoltura contadina interessati;	
	q) i corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni sulle buone prassi di igiene nella lavorazione, nella trasformazione e nella vendita, sull'applicazione delle corrette prassi operative relative alla rintracciabilità, all'etichettatura e alla vendita nonché su elementi di microbiologia, di tecnologia alimentare, di valutazione del	

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
	rischio e del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP);	
	r) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge. A tale scopo le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento nell'ambito degli stessi organi.	6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi le amministrazioni competenti si possono avvalere degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
Art. 6. <i>(Agevolazioni fiscali per le agricolture contadine)</i>		Art. 7. <i>(Misure di sostegno)</i>
1. Alle aziende di cui all'articolo 4 insediate o che si insediano nelle zone e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della presente legge si applica, a decorrere dall'anno 2018, il regime di esonero dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 34, comma 6, del <u>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</u> , fino a un massimo di 40.000 euro di ricavi annui pro capite per ciascuno dei partecipanti all'impresa contadina.	Art. 10. <i>(Esonero dall'IVA)</i>  1. Dopo il <a href="#">comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</a> , è inserito il seguente: «6-bis. Gli agricoltori contadini, definiti ai sensi della legislazione vigente, che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, costituito da cessioni di prodotti di cui al comma 1 provenienti dal fondo, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e di conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata	

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
	applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 15.000 euro».	
2. Le agevolazioni per la piccola agricoltura contadina di cui all'articolo 2, comma 4- <i>bis</i> , del <u>decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194</u> , convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 26 febbraio 2010, n. 25</u> , si applicano, oltre che alle aziende di cui all'articolo 4 della presente legge, anche ai gruppi di interesse.		
3. L'agevolazione di cui al comma 2 è applicabile ai soggetti ivi indicati anche per l'acquisto di terreni edificabili o comunque non agricoli qualora l'acquirente si impegni a destinarli alle attività di cui agli articoli 3 e 4.		
4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del <u>decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91</u> , convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 11 agosto 2014, n. 116</u> , è riconosciuto ai gruppi di interesse e alle aziende di cui all'articolo 4 della presente legge che creano nuove reti di imprese nella misura del 70 per cento delle spese sostenute. Il credito d'imposta non può superare i 400.000 euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e nei due periodi successivi e può essere erogato nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020.		
5. Il credito d'imposta per l'affitto di terreni agricoli previsto dall'articolo 16, comma 1- <i>quinquies</i> .1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</u> , è riconosciuto, a decorrere dall'anno		

<b>Cenni A.C.1269</b>	<b>Cunial A.C. 1825</b>	<b>Fornaro A.C. 1968</b>
2019, anche ai gruppi di interesse e alle aziende di cui all'articolo 4 della presente legge, nella misura ivi prevista.		
		1. Nell'ambito dei rispettivi piani di sostegno all'agricoltura nonché dei programmi operativi interregionali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono specifiche misure in favore dell'agricoltura contadina e, in particolare, delle aziende contadine iscritte al Registro, e individuano, tra l'altro, misure economiche agevolative per la costruzione di strutture idonee allo svolgimento dell'attività contadina con procedure semplificate per le strutture in bioedilizia.
Art. 7. <i>(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino)</i>		
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino.		
2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo contadino nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica; di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi; di promuovere su di essi attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.		
Art. 8. <i>(Istituzione della Rete italiana della memoria della civiltà contadina)</i>		
1. È istituita la Rete italiana della memoria della civiltà contadina,		

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
<p>composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati di cui all'articolo 7, comma 2.</p>		
<p>2. La Rete di cui al comma 1 è coordinata dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dal Ministro per i beni e le attività culturali, che, con indirizzi condivisi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono, nell'ambito dei rispettivi siti <i>internet</i>, a istituire un sito dedicato ad essa.</p>		
	<p>Art. 6. <i>(Impiego gratuito nelle attività agricole stagionali di soggetti a titolo amicale e gratuito)</i></p>	<p>Art. 6. <i>(Lavoro prestato gratuitamente)</i></p>
	<p>1. In parziale deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4-bis del <a href="#">decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181</a>, gli agricoltori contadini, che nello svolgimento dell'attività agricola stagionale si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 230-bis del <a href="#">codice civile</a>, sono tenuti alla sola comunicazione agli organi preposti dei nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell'attività. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti le modalità e i contenuti della comunicazione di cui al primo periodo.</p>	<p>1. Il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende contadine iscritte al Registro è equiparato al volontariato, salvo i casi in cui siano utilizzate scale o macchine e attrezzature elettriche o a motore. In caso di scambio di prestazione lavorativa tra soggetti conduttori di aziende contadine iscritte al Registro da almeno tre anni non si applicano le limitazioni di cui al precedente periodo.</p>
	<p>2. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo.</p>	<p>2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis del <a href="#">decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181</a>, è inserito il seguente: «2-bis. Nel settore agricolo, in parziale deroga a quanto disposto</p>

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
		<p>dal comma 2, gli agricoltori contadini che, nello svolgimento dell'attività agricola stagionale, si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 230-bis del <a href="#">codice civile</a>, sono tenuti alla sola comunicazione agli organi preposti dei nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell'attività. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti le modalità e i contenuti della comunicazione di cui al primo periodo. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo».</p>
		<p>Art. 8. <i>(Norme per la tutela della terra e il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati)</i></p>
		<p>1. Al fine di trasformare le zone rurali, in particolare quelle ubicate nelle aree interne e in quelle considerate marginali, in territori di sperimentazione consistente nella lotta alla desertificazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle finalità, alla programmazione e alla pianificazione socio-economica in forma integrata ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.</p>
		<p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare completa attuazione alla <a href="#">legge 4 agosto</a></p>

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
		<a href="#">1978, n. 440</a> , al fine di recuperare i terreni incolti o abbandonati.
		3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dei criteri indicati dalla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della <a href="#">legge 9 gennaio 2006, n. 14</a> , provvedono al censimento e alla classificazione, anche cartografica, degli spazi e degli edifici o fabbricati rurali sulla base di caratteristiche riconosciute tendenzialmente omogenee.
		4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il coinvolgimento degli enti locali, redigono piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende contadine nei rispettivi territori.
		5. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione le aziende contadine sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti.
	Art. 7. <i>(Banche regionali della terra)</i>	Art. 9. <i>(Registri regionali dei terreni)</i>
	1. Al fine di agevolare la ricognizione e il recupero dei terreni abbandonati, di promuovere l'insediamento di nuove attività agricole, di valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale, di limitare il consumo di suolo e di contrastare lo spopolamento delle aree rurali, le regioni possono istituire banche regionali della terra.	1. Al fine di agevolare la ricognizione e il recupero dei terreni abbandonati, di promuovere l'insediamento di nuove attività agricole, di valorizzare il patrimonio agro-forestale, di limitare il consumo di suolo e di contrastare lo spopolamento delle aree rurali, le regioni possono istituire registri regionali dei terreni.
		2. I registri regionali dei terreni hanno l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali e infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
		<p>assegnazione degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al <a href="#">capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185</a>.</p>
		<p>3. Le regioni inseriscono nei registri regionali dei terreni le terre agricole e a vocazione agricola abbandonate, le terre agroforestali, le aziende agricole e i manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per la locazione o la concessione in comodato d'uso, anche gratuito.</p>
		<p>4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di formazione e gestione dei registri regionali dei terreni, garantendo il coinvolgimento delle associazioni agricole locali.</p>
	<p>2. La banca regionale della terra è un sistema informativo liberamente consultabile nel sito <i>internet</i> istituzionale della regione, contenente l'elenco dei terreni incolti o abbandonati, definiti dall'<a href="#">articolo 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440</a></p>	<p>5. I registri regionali dei terreni comprendono:</p> <p>a) i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla <a href="#">legge 4 agosto 1978, n. 440</a>, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi dell'<a href="#">articolo 6 della medesima legge n. 440 del 1978</a> o delle leggi regionali di attuazione;</p> <p>b) i terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'<a href="#">articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 marzo 2012, n. 27</a>, di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti da essi controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole di proprietà dei medesimi;</p> <p>c) i terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'<a href="#">articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 24 marzo 2012, n. 27</a>, di proprietà delle province o dei comuni nonché le aziende</p>

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
		<p>agricole, i fabbricati rurali e i terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nei registri regionali dei terreni;</p> <p>d) i terreni agricoli e a vocazione agricola nonché i terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti nel territorio regionale, per i quali è stata fatta domanda di inserimento nei registri medesimi da parte dei proprietari.</p>
	<p>3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni provvedono con cadenza triennale al censimento dei terreni incolti o abbandonati anche avvalendosi del supporto delle unioni di comuni, se esistenti. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria segnala ai comuni, ovvero alle unioni di comuni, se esistenti, i terreni incolti o abbandonati oggetto di fitopatie e di infestazioni parassitarie, per i quali non siano state adottate le misure di lotta obbligatoria previste dalla legislazione vigente, al fine del loro inserimento nella banca regionale della terra.</p>	
	<p>4. Le regioni definiscono le modalità di richiesta, da parte degli agricoltori contadini, dell'assegnazione e dell'utilizzo dei terreni incolti o abbandonati, nonché di revoca da tale beneficio in base ai seguenti criteri:</p>	<p>6. Le regioni definiscono le modalità di assegnazione dei terreni incolti o abbandonati, nonché le cause di decadenza, in base ai seguenti criteri:</p>
	<p>a) il richiedente deve presentare un progetto attinente a un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;</p>	<p>a) la presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;</p>
	<p>b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, sono preferite quelle presentate da iscritti all'albo;</p>	<p>b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, sono preferite quelle presentate dalle aziende iscritte al Registro di cui all'articolo 3;</p>
	<p>c) nel caso di terreni privati:</p>	<p>c) nel caso di terreni privati:</p>
	<p>1) il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che deriva dallo svolgimento delle attività previste dal progetto alla comunità locale e comunque non può superare i due terzi del</p>	<p>1) il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che deriva dallo svolgimento delle attività previste dal progetto di cui alla lettera a) alla comunità locale e, comunque, non può superare i</p>

Cenni A.C.1269	Cunial A.C. 1825	Fornaro A.C. 1968
	<p>canone medio praticato <i>in loco</i> per terreni aventi le medesime caratteristiche. I proventi del canone di affitto sono tenuti dal comune a disposizione dei proprietari del terreno assegnato per tre anni decorrenti dal primo pagamento e, decorso tale termine, essi sono acquisiti dal comune e destinati alla concessione di un indennizzo per l'assegnatario che abbia apportato al terreno miglorie di natura durevole;</p>	<p>due terzi del canone medio praticato <i>in loco</i> per terreni aventi le medesime caratteristiche. I proventi del canone di affitto sono tenuti dal comune a disposizione dei proprietari del terreno assegnato per tre anni decorrenti dal primo pagamento e decorso tale termine, essi sono acquisiti dal comune e destinati alla concessione di un indennizzo per l'assegnatario che abbia apportato al terreno miglorie di natura durevole;</p>
	<p>2) alla scadenza dei nove anni dall'immissione dei terzi nel possesso del terreno, il proprietario, con un preavviso di almeno dodici mesi, può chiedere la riconsegna dello stesso; in mancanza di richiesta del proprietario, il periodo di utilizzo è rinnovato per ulteriori nove anni anche per le ulteriori scadenze novennali. L'assegnazione del terreno viene meno nel caso in cui il proprietario e l'assegnatario stipulino un contratto di affitto della durata di almeno nove anni rinnovabile e con un canone non superiore a quello previsto dall'assegnazione originaria.</p>	<p>2) alla scadenza dei nove anni dall'immissione dei terzi nel possesso del terreno, il proprietario, con un preavviso di almeno dodici mesi, può chiedere la riconsegna dello stesso; in mancanza di richiesta del proprietario, il periodo di utilizzo si rinnova per ulteriori nove anni e così anche per le ulteriori scadenze novennali. Il proprietario rimborsa il comune di eventuali indennizzi per miglorie corrisposti nelle more all'assegnatario ai sensi del numero 1). L'assegnazione del terreno viene meno nel caso in cui il proprietario dei terreni e l'assegnatario stipulino un contratto di affitto della durata di almeno nove anni rinnovabile e con un canone non superiore a quello previsto dall'assegnazione originaria.</p>
	<p>2. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.</p>	<p>7. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.</p>
		<p>Art. 12. (Commissioni tecnico-scientifiche regionali)</p>
		<p>1. Al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni della presente legge e di valutarne l'impatto, sono istituite commissioni tecnico-scientifiche regionali, composte da rappresentanti della regione, selezionati dalla stessa in base alle loro competenze, e delle aziende iscritte al Registro, eletti ogni due anni dai titolari delle</p>

<b>Cenni A.C.1269</b>	<b>Cunial A.C. 1825</b>	<b>Fornaro A.C. 1968</b>
		medesime aziende, in modo da assicurare la presenza maggioritaria di tali rappresentanti in seno a ciascuna commissione. Per ogni provincia deve essere eletto almeno un rappresentante delle aziende iscritte al Registro.
Art. 9. <i>(Copertura finanziaria)</i>		
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, commi 1, 2 e 5, quantificati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, e agli oneri derivanti dal medesimo articolo 6, comma 4, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 3 milioni di euro per l'anno 2019 e in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.		
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.		

